

Pescara, 10 febbraio 2011

Prot. 7739/vg

Spett.li

IMPRESE EDILI

Gent.mi

CONSULENTI DEL LAVORO

Circolare Nr. 01/2011

Oggetto: **assoggettamento a ritenuta fiscale di quota del contributo alla Cassa Edile** (art. 36 del vigente CCNL Edilizia Industria e corrispondenti articoli CCNL Edilizia Artigianato)

In ottemperanza alle disposizioni vigenti Vi comunichiamo che questa Cassa ha provveduto a calcolare l'incidenza percentuale della spesa per "assistenza non sanitarie" da considerarsi per il conguaglio fiscale per l'anno 2010 e per le ritenute fiscali per l'anno 2011.

Ricordiamo che il Ministero delle Finanze con la circolare Nr. 55/E del 04.03.1999 ha stabilito che va assoggettata a ritenuta fiscale la quota del contributo Cassa Edile, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, solo per la parte destinata a finalità di assistenza sociale.

Pertanto, ai fini del conguaglio fiscale **per l'anno 2010 e per le ritenute fiscali per l'anno 2011**, si comunica che **la percentuale** destinata a finanziare prestazioni a carattere non sanitario **è pari allo 0,20 %**. Inoltre Vi informiamo che anche la percentuale destinata a finanziare prestazioni a carattere sanitario è pari allo 0,29 %.

Si ricorda inoltre che tale imposizione fiscale riguarda soltanto la quota del contributo Cassa Edile in quanto i contributi relativi all'APE, al Formedil Pescara (Scuola Edile e CPT), all'RLST e Quota di Rappresentanza non sono soggetti a ritenuta fiscale.

Rimaniamo sempre a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e con l'occasione si porgono i migliori saluti.

Il Direttore
F.to Vittorio Gervasi